

Vademecum per l'uso:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2019

CALDAIE A BIOMASSA

SOSTITUZIONE O NUOVA INSTALLAZIONE, DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50%⁽²⁾ delle spese totali sostenute dal 1.1.2019 al 31.12.2019, per un massimo di 30.000 per unità immobiliare;

REQUISITI DELL'INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di rif.
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termo cucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2019"

⁽²⁾ Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 si applica l'aliquota del 65%

- deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
 - b) la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 294 del 18/12/2017 in attuazione dell'art. 290, comma 4, del D.Lgs. n.152 del 2006, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
 - c) il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
 - d) conformità alle norme UNI EN ISO17225-2 per il pellet, UNI EN ISO17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

SPESE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

"Scheda descrittiva dell'intervento", da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (<https://detrazionifiscali.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽³⁾.

Il calcolo del risparmio energetico, nel caso di nuova installazione, va eseguito in relazione alla tecnologia standard di riferimento (caldaia a gas a condensazione).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE:

Di tipo tecnico:

- asseverazione⁽⁴⁾ redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i requisiti tecnici di cui sopra;

E inoltre:

- originale della documentazione inviata all'ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche.

⁽³⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n.6E (http://www.acs.enea.it/tecnodoc/FAQ_Ecobonus.pdf) e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁴⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);

di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.